

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / SETTEMBRE 2018

PIROLAPENNUTOZEI.IT  
f PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI  
@STUDIO\_PIROLA  
in PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

## LEGISLAZIONE

<b>1.1</b> .....	<b>3</b>
Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 - " <i>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»</i> " (G.U. del 10-9-2018, n. 210)	
<b>1.2</b> .....	<b>5</b>
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 - " <i>Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione</i> " (G.U. del 14-9-2018, n. 214)	
<b>1.3</b> .....	<b>7</b>
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/1212 - " <i>Requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti</i> "	

## PRASSI

<b>2.1</b> .....	<b>9</b>
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 91-2018/I - " <i>La nuova disciplina dell'impresa sociale</i> "	

## GIURISPRUDENZA

<b>3.1</b> .....	<b>11</b>
Società - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 5 settembre 2018, n. 21662	
<b>3.2</b> .....	<b>11</b>
Fallimento - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 25 settembre 2018, n. 22785	

## LEGISLAZIONE

### 1.1

**Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 - "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»" (G.U. del 10-9-2018, n. 210)**

Il Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante modifiche ed integrazioni del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018, n. 210.

In linea generale, con il provvedimento suddetto è stato prorogato il termine per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore alla nuova disciplina, e sono state introdotte disposizioni di coordinamento tra adempimenti civilistici e fiscali, nonché fornite precisazioni sulla contemporanea iscrizione al Registro delle persone giuridiche e al Registro Unico Nazionale.

Si riportano di seguito le principali novità.

#### **Scritture contabili e bilancio**

Relativamente agli adempimenti contabili, il D.Lgs. n. 105/2018 all'art. 30 reca modifiche agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime forfetario (di cui all'art. 87 del Codice del Terzo settore).

Viene innanzitutto disposto che, in relazione all'attività complessivamente svolta, gli enti devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente e distintamente le attività di interesse generale da quelle secondarie nel bilancio di esercizio, anziché in un apposito documento contabile, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, da redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Viene inoltre incrementato da 50.000 euro a 220.000 euro il limite massimo entro cui detti enti, in luogo della tenuta delle scritture contabili, possono redigere il Rendiconto di cassa.

Per tutti gli enti del Terzo settore non commerciali, invece, viene soppresso il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per la redazione dello specifico rendiconto previsto ai fini fiscali per le raccolte fondi.

Intervenendo, inoltre, sul comma 6 dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, il D.Lgs. n. 105/2018, con l'art. 4, cambia le modalità di rendicontazione delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, prevedendo che l'organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale di dette attività nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa, o nella Nota integrativa al bilancio.

### **Enti con personalità giuridica**

L'art. 6 contiene una precisazione in merito alla contemporanea iscrizione al Registro delle persone giuridiche e al Registro Unico nazionale.

In particolare, all'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 è inserito il nuovo comma 1-bis il quale dispone che *"per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche è sospesa fino a che sia mantenuta l'iscrizione nel predetto registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, dette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, nonché dell'eventuale successiva cancellazione, ne sarà data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente"*.

### **Controllo contabile**

L'art. 8 del D.Lgs. n. 105/2018, riscrivendo il secondo periodo del comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, introduce la possibilità che la revisione legale dei conti, nel caso in cui questa sia obbligatoria, sia effettuata dall'organo di controllo interno, a condizione che tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## 1.2

**Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 - "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione" (G.U. del 14-9-2018, n. 214)**

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2018, n. 214.

Con il richiamato provvedimento la normativa italiana viene così adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (c.d. "Regolamento Market Abuse Regulation - MAR"). Il D.Lgs. n. 107/2018, in vigore dal 29 settembre 2018, si limita ad adottare le misure per le quali è richiesto espressamente l'intervento degli Stati membri.

Con i primi 4 articoli il D.Lgs. n. 107/2018 apporta modifiche al D.Lgs. n. 58/1998 Testo Unico della Finanza (TUF) ed in particolare alle disposizioni comuni (parte I TUF), alla disciplina dei mercati (parte III TUF), alla disciplina degli emittenti (parte IV TUF), alle sanzioni (parte V TUF).

In particolare si segnalano le novità in materia di:

- **offerte pubbliche di acquisto (OPA) o di scambio (OPS);** si prevede che la comunicazione al pubblico dell'approvazione di deroghe statutarie alla disciplina delle misure difensive (art. 104 del TUF) e dell'autorizzazione dell'assemblea a realizzare misure idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta di acquisto, nel caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto ai medesimi obblighi (clausola di reciprocità ex art. 104-ter, TUF), avvenga tempestivamente, secondo le modalità previste dalla CONSOB con regolamento;
- **obblighi di comunicazione al pubblico degli emittenti quotati;** gli emittenti quotati dovranno comunicare al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR: è stata eliminata la delega alla CONSOB avente a oggetto le modalità e i termini di comunicazione delle

informazioni privilegiate (compreso il riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa) in quanto non compatibili con il Regolamento MAR. Le società quotate dovranno continuare a impartire alle proprie controllate le disposizioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di disclosure delle informazioni privilegiate;

- **informazioni regolamentate;** recependo la direttiva n. 2013/50/UE c.d. "*Transparency*" si prevede che le informazioni regolamentate vengano depositate presso la CONSOB e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite al gestore in tema di vigilanza;
- **definizione di informazione privilegiata;** è abrogato l'art. 181 del TUF che conteneva la definizione di informazione privilegiata e, con l'art. 180, comma 1, lettera b-ter, è stata richiamata quella contenuta nell'art. 7 del Regolamento MAR;
- **ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate;** è previsto che, ferma restando la notifica dell'eventuale ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate all'autorità competente, le spiegazioni delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dal Regolamento per poter ritardare la comunicazione siano fornite solo su richiesta della CONSOB e non come ipotesi ordinaria (art. 114, comma 3, TUF);
- **obbligo di trasparenza verso il mercato (*internal dealing*);** è riformulato l'art. 114, comma 7, del TUF, il quale, nell'attuale versione, impone la trasparenza (comunicazione alla CONSOB e al pubblico) di tutte le operazioni, "*aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati,*" effettuate, anche per interposta persona, dai soggetti che controllano o detengono una partecipazione superiore al 10% in una società quotata;
- **sanzioni.** Il D.Lgs. n. 107/2018:
  - ha introdotto la fattispecie del *benchmark*, quale ipotesi di manipolazione del mercato, includendo fra le condotte sanzionabili anche quelle aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su OTF, cioè sui "*sistemi organizzati di negoziazione*" (art. 185, TUF);

- ha riprodotto i massimi edittali previsti dal MAR per le sanzioni amministrative per l'abuso di informazioni privilegiate, portandoli, nel caso di una persona fisica, da 20 mila euro a 5 milioni di euro (prima il massimo era 3 milioni), con la possibilità, se tale ultimo valore risultasse inadeguato, di aumentarlo fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte i guadagni ottenuti o le perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati (art. 187-bis, TUF);
  - ha inserito un nuovo articolo per sanzionare, in via amministrativa, le violazioni delle disposizioni in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, operazioni dei *manager*, registri *insiders*, raccomandazioni di investimento contenute all'art. 30 del MAR (art. 187-ter.1, TUF).
- **poteri della CONSOB;** poteri più ampi attribuiti alla CONSOB;
  - **Ne bis in idem;** una novità rilevante riguarda il "*ne bis in idem*". Il legislatore ha sostituito il testo dell'art. 187-terdecies, TUF sull'esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale prevedendo che quando "*per lo stesso fatto*" sia stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente, una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 187-septies TUF ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:
    - l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, nell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
    - l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato o della sanzione pecuniaria amministrativa sia limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

### 1.3

#### **Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1212 - "*Requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/ce del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti*"**

Il Regolamento (UE) n. 2018/1212 del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 4 settembre 2018, n. L 223.

Si ricorda che la Direttiva 2007/36/CE ha conferito alle società quotate il diritto di identificare i propri azionisti imponendo agli intermediari di cooperare in tale processo di identificazione. Tale direttiva mira inoltre a migliorare la comunicazione da parte delle società quotate ai propri azionisti, in particolare la trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione, e impone agli intermediari di favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti. Tra questi diritti figurano il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali e diritti finanziari quali il diritto di ricevere la distribuzione degli utili o di partecipare ad altri eventi societari avviati dall'emittente o da soggetti terzi.

In linea con l'ambito di applicazione del conferimento di poteri e con i principi di proporzionalità, il presente Regolamento prevede soltanto requisiti minimi che potranno essere variati a seconda delle esigenze dei diversi mercati. In particolare, il Regolamento si sofferma sulla convocazione dell'assemblea generale: al fine di garantire il trattamento interamente automatizzato, sono stati stabiliti i requisiti minimi riguardanti i tipi e il formato delle informazioni nell'avviso di convocazione standardizzato.

Il Regolamento è in vigore dal 24 settembre 2018, e sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 3 settembre 2020.

## PRASSI

### 2.1

#### **Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 91-2018/I - "La nuova disciplina dell'impresa sociale"**

Con lo studio n. 91-2018/I, il Consiglio Nazionale del Notariato approfondisce la nuova disciplina dell'impresa sociale introdotta dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, integrata successivamente dal Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95. Tra i vari approfondimenti si segnalano in particolare quelli forniti in materia di:

- **nozione di impresa sociale.** Il Consiglio Nazionale del Notariato sottolinea che con la nuova definizione di impresa sociale il Legislatore ha esplicitamente fatto riferimento al concetto di attività di impresa di interesse generale, in luogo dell'esercizio di un'attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o servizi (ex art. 1 del D.Lgs n. 155/2006), enunciando già in tale sede l'assenza di scopo di lucro come elemento caratterizzante la disciplina e individuando le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale cui si deve conformare detta attività;
- **elementi caratterizzanti la disciplina dell'impresa sociale.** Nello studio il Consiglio del Notariato si sofferma su alcuni elementi che caratterizzano la disciplina dell'impresa sociale quali, tra gli altri:
  - *l'attività di impresa di interesse generale.* Il Consiglio sottolinea che rispetto alla previgente disciplina, la quale, nell'individuare gli ambiti in cui può operare l'impresa sociale, si riferiva al concetto di utilità sociale, l'attuale testo si riferisce all'attività di impresa di interesse generale, che si deve connotare per i requisiti della stabilità e dell'esercizio in via principale. Il Consiglio precisa che l'attività si considera svolta in via principale laddove i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo che dovranno essere definiti dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  - *l'assenza dello scopo di lucro.* Il Consiglio precisa in primo luogo che l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nello Studio il Consiglio elenca peraltro alcuni casi di distribuzione indiretta di utili;

- **struttura proprietaria e disciplina dei gruppi.** Il Consiglio precisa che si considera, in ogni caso, esercitante attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Inoltre, precisa che il limite soggettivo alla qualifica dell'impresa sociale rileva anche in sede di disciplina della struttura proprietaria: le società costituite da socio unico persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001 non possono esercitare attività di direzione e coordinamento né detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- **operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio.** Il nuovo comma 1 dell'art. 12 del D.lgs n. 112/2017 reca un'importante eccezione per le società cooperative, escludendo nella sostanza la trasformazione delle stesse dalla disciplina della trasformazione (fusione o scissione) dell'impresa sociale e riaffermando l'applicabilità delle norme del codice civile dettate per le operazioni in questione che coinvolgono le cooperative. Tale previsione è confermata dall'art. 1, comma 1, del D.M. 27 aprile 2018, che precisa come alle "*società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile*". Sul punto il Consiglio precisa che, mentre qualsiasi trasformazione riguardante enti diversi dalle cooperative non implica alcun obbligo di devoluzione a patto che l'ente risultante dalla trasformazione mantenga la qualifica di impresa sociale, nel caso in cui l'impresa sia una cooperativa la trasformazione in altro ente, ancorché non accompagnata dalla perdita della detta qualifica, implica l'obbligo di devoluzione a fondi mutualistici;
- **procedure concorsuali.** L'art. 14, in tema di procedure concorsuali, assoggetta le imprese sociali, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il Consiglio precisa che la novità è rappresentata dalla disciplina del procedimento, in precedenza non contemplata dall'art. 15 del d.lgs. 155/2006. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, eccettuate quelle aventi forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'art. 198 l. fall., sono adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La norma prevede anche i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Società - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 5 settembre 2018, n. 21662**

Con la Sentenza del 5 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 c.c., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzia l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea delibera comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 c.c. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito”*.

### 3.2

#### **Fallimento - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 25 settembre 2018, n. 22785**

Con l'Ordinanza del 25 settembre 2018, n. 22785, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il professionista che abbia chiesto, ma non ottenuto, in ragione di carenze evidenzianti il difetto della dovuta diligenza, il riconoscimento del credito professionale per l'attività di predisposizione della relazione redatta, ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall., su incarico della società proponente il concordato preventivo e poi dichiarata fallita, non può invocare, a dimostrazione del suo agire diligente, l'avvenuta ammissione della società stessa alla procedura concordataria. Infatti, la valutazione compiuta dal tribunale ex art. 163, comma 1, l.fall. non costituisce un'approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto il provvedimento di ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la suddetta valutazione essere successivamente smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, per effetto*



## GIURISPRUDENZA

*di quanto acclarato a seguito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale (nella specie, di accertamento dell'inattendibilità di rilevanti dati esposti nella relazione)".*

## LEGAL NEWSLETTER | SETTEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2018.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)